

STATUTO DEL COMUNE DI SANTA SOFIA D'EPIRO

Approvato dal Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 49 del 29 novembre 1999.

**COMUNE DI SANTA SOFIA D'EPIRO
PROVINCIA DI COSENZA**

S T A T U T O

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E REGOLAMENTO

CAPO I

IL COMUNE

Art.1

Il ruolo

Il Comune di S.Sofia d'Epiro è un Ente autonomo territoriale che esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dal presente statuto ed i principi generali affermati dall'ordinamento. Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelare i diritti fondamentali. Rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. E' dotato di autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. Promuove e sostituisce le iniziative e gli interventi dello stato, della Regione, della Provincia, e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini. Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali. Il Comune promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali, caratterizzati, soprattutto, da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee. La comunità di S.Sofia d'Epiro ha origine dalle emigrazioni albanesi del XV secolo e conserva l'antico patrimonio culturale, la lingua, le tradizioni ed il rito religioso greco-ortodosso. Il comune promuove lo sviluppo e la conoscenza della cultura arberesche e di tutte le espressioni che caratterizzano la sua superficie di minoranza linguistica nel territorio e nello stato italiano e prevede in bilancio spese adeguate. La toponomastica potrà essere bilingue, nel rispetto della lettura arberesche del territorio.

Art.2

Le funzioni

Il Comune, istituzione autonoma entro l'unità della Repubblica, è l'Ente che cura e rappresenta gli interessi della comunità. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione ed il territorio, salvo quelle che la Costituzione e le leggi attribuiscono ad altri soggetti. Hanno carattere primario, per la loro importanza le funzioni relative ai settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico. I Comuni sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha piena titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni dello statuto e dei regolamenti e, per quelle che estendono i loro effetti ad altre comunità, dagli accordi ed istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse. Il Comune esercita le funzioni attribuite, delegate dalla Regione per soddisfare esigenze ed interessi della propria comunità, adottando le modalità previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite, per questi interventi, dalla legislazione regionale. Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini. Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali Il Comune di Santa Sofia d'Epiro, nel rispetto delle leggi dello Stato e della Regione e delle direttive comunitarie, nonché dei supremi e dei superiori principi costituzionali di solidarietà e di imparzialità della pubblica amministrazione, si impegna a promuovere e favorire tutte quelle iniziative volte a sviluppare la reazione alla contro cultura

malavitosa e mafiosa. Il Comune si impegna nell'ambito delle sue competenze e funzioni a denunciare le attività delinquenziali organizzate e non, pur se comune a territori non rientranti nel proprio. Il Comune si impegna a svolgere i corsi di richiamo alle regole della civica educazione onde favorire lo sviluppo di una coscienza sociale non violenta e rispettosa dei diritti altrui.

Art. 3

L'attività amministrativa

L'attività amministrativa del Comune deve essere informata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento, attuando le disposizioni stabilite dalla legge 7/8/1190 n.241, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo ed alla vita dell'Ente.

Art. 4

Caratteristiche sostitutive

I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune, definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri. Il Comune può estendere i suoi interventi ai cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione ed all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio. La sede del Comune è posta su Largo Trapesa, e può essere modificata solo con atto del consiglio comunale.

CAPO II

LA POTESTA' REGOLAMENTARE

Art.5

I regolamenti comunali

I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal consiglio, al quale spetta la competenza di modificarli ed abrogarli. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi stabiliti dalla legge e dallo Stato. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale le disposizioni dei regolamenti sono coordinate tra loro secondo i criteri fissati dallo statuto. Ogni regolamento qualora definisca l'obbligo di comportamento prevede sanzioni appropriate per le violazioni relative secondo procedure e limiti previsti dalla legge e dallo statuto. Relativamente alla formulazione del regolamento generale sull'ordinamento degli uffici o dei servizi, spetta all'esclusiva competenza consiliare la determinazione dei soli criteri generali, mentre l'adozione formale del regolamento predetto, è rimessa alla competenza della Giunta Comunale. I regolamenti consiliari, dopo il favorevole esame dell'organo Regionale di controllo, sono pubblicati per quindici giorni all'albo pretorio comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione. Sono esclusi dal preventivo esame dell'organo regionale di controllo i regolamenti di competenza del consiglio attinenti all'autonomia organizzativa e contabile.

CAPO III

LE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

Art.6

Programma e pianificazione

Il Comune per realizzare le proprie finalità, adotta nell'azione di governo il metodo della programmazione ed utilizza l'organizzazione dell'Ente secondo i criteri idonei a realizzarle, assicurando alla stessa i mezzi all'uopo necessari. Concorre, quale soggetto della programmazione, degli obiettivi contenuti nei programmi nei piani dello Stato e della Regione e provvede, per quando di sua specifica competenza, alla loro attuazione. Partecipa con proprie proposte alla programmazione economica territoriale ed ambientale della Regione e concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento, secondo le norme della legge regionale. Nell'esercizio diretto delle funzioni di programmazione e nel concorso alla programmazione provinciale e regionale il Comune persegue la valorizzazione delle vocazioni civili, economica, sociale della propria comunità e la tutela delle risorse ambientali e naturali del suo territorio. Le funzioni di cui al presente articolo ed ogni altra materia di programmazione e pianificazione, generale e di settore, con effetto esteso alla comunità ed al fuori di essa, appartengono alla competenza del Consiglio Comunale.

TITOLO III

GLI ORGANI ELETTIVI

CAPO I

ORDINAMENTO

Art.7

Norme Generali

Sono organi elettivi del Comune, il Consiglio Comunale, ed il Sindaco. Spettano agli organi elettivi le funzioni di rappresentazione democratica della comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo statuto nell'ambito della legge. La legge e lo statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti tra gli organi elettivi, per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8

Ruolo e competenze generali

Il consiglio comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità dalla quale è eletto. Spetta al consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali della Comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico - amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti

fondamentali e nel documento programmatico. Le attribuzioni generali del Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico- amministrativo sono esercitati su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente statuto. Il Consiglio comunale entra immediatamente in carica subito dopo la proclamazione degli eletti, mentre, in caso di surrogazione i consiglieri comunali entrano in carica non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. Esercita le sue funzioni fino alle elezioni del nuovo, anche se dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, si deve limitare a adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Il consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dall'articolo 32 della legge 08/06/1990 n.142, nonché per tutti gli altri atti e provvedimenti attribuiti allo stesso da altre disposizioni di legge.

Art. 9

Programma di governo

Entro due mesi dalla prima seduta del consiglio di convalida degli eletti, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna ai capigruppo consiliari il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Entro il mese successivo il Consiglio esamina il programma di governo, che viene sottoposto a votazione finale.

Art.10

Partecipazione del consiglio alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione del programma di governo.

Il consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti delle predette linee. La verifica da parte del consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio, previsti dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 25/02/1995, n.77. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

Art.11

Modalità di funzionamento e svolgimento dei lavori consiliari. Autonomia organizzativa e finanziaria.

L'attività del Consiglio è disciplinata da un apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio deve disciplinare il quorum strutturale, comunque non inferiore ad almeno un terzo dei consiglieri assegnati, anche in seconda convocazione, senza computare il Sindaco. Le modalità attraverso le quali sono fornite al Consiglio i servizi, le attrezzature necessarie e le risorse finanziarie sono stabilite nel predetto regolamento. La gestione delle risorse finanziarie è seguita da funzionari della ragioneria sulla base di specifico p.e.g, risponde alle regole della finanza pubblica e da luogo ad apposito rendiconto annuale che confluisce in quello generale ed è con questo sottoposto all'approvazione del Consiglio.

Art.12

Assenza dalle sedute

Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza della seduta entro dieci giorni dalla stessa. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive nell'anno senza giusto motivo, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro quindici giorni dalla notifica dell'avviso. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio e copia della delibera è notificata entro dieci giorni all'interessato.

Art.13

Funzioni di indirizzo politico- amministrativo

Il Consiglio comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politici amministrativi, secondo i principi affermati nel presente statuto, stabilendo la programmazione generale dell'Ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo:

1. Agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli ordinamenti del decentramento, gli organismi costitutivi per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;
2. Ai criteri per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
3. Alla disciplina dei tributi e delle tariffe; agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e progetti che costituiscono i piani di investimento; agli atti che indicano sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'Ente e della definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
4. Agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale ed attuativa;
5. Agli indirizzi rivolti alle aziende speciali, società miste, ecc. ed in genere agli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.

Il Consiglio con gli atti di pianificazione annuale e pluriennale, definisce per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione dell'Ente e determina i tempi per il loro conseguimento. Il Consiglio può stabilire con gli atti fondamentali approvati i criteri guida per la loro completa attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e l'operato dell'organizzazione comunale per l'attuazione del documento programmatico approvato. Il Consiglio può esprimere direttive per l'adozione da parte della giunta o dei funzionari interessati di provvedimenti dei quali il revisore dei conti abbia segnalato la necessità, per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali. Il Consiglio può esprimere gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende, ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità delle opinioni, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale e internazionale.

Art.14

Funzioni di controllo Politico- amministrativo

Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo politico amministrativo, con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti, per le attività.

1. degli organi e dell'organizzazione del Comune;
2. delle istituzioni, aziende speciali gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti interventi effettuate per conto del Comune o alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti. Nei confronti dei soggetti di cui al punto 2 del precedente comma, l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi. Il Consiglio controlla la coerenza dell'attività dei soggetti e delle organizzazione di cui al 1° comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'operazione complessiva dell'amministrazione persegua i principi affermati dallo statuto e dalla programmazione adottata. È istituito, con inizio dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente statuto, un sistema di controllo interno della gestione, impostato secondo i criteri e con gli strumenti previsti dal regolamento di contabilità, che utilizzerà le tecniche più idonee per conseguire risulti elevati nel funzionamento dei servizi pubblici e nella produzione di utilità sociali. I risultati di cui al precedente comma sono riferiti al Consiglio dal Sindaco e dalla Giunta comunale con relazioni periodiche contenenti le valutazioni risultanti dagli indicatori prefissati ed i conseguenti provvedimenti adottati. Il revisore dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo le modalità appresso indicate:
 - Segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;
 - Segnalando aspetti e situazioni della gestione economico- finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;
 - Sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando, in base ad essi, eventuali proposte;
 - Partecipando con funzioni di relazioni consultive alle adunanze del Consiglio comunale relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo, tutte le volte che lo stesso venga invitato dal Sindaco per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.

La vigilanza sulla gestione delle aziende speciali e degli altri organismi di cui al punto 2 del primo comma è esercitata dal Consiglio comunale, a mezzo del Sindaco e con la collaborazione della Giunta, secondo le norme stabilite dai loro ordinamenti e dalla legge.

Art.15

Le commissioni consiliari: permanenti e speciali

Il Consiglio comunale costituisce, al suo interno, commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze con deliberazione adottata nella seduta successiva a quella della convalida degli eletti, anche tenendo conto delle previsioni dell'art.41 della legge n. 449/1997.

Le commissioni consiliari permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale e voto plurimo, complessivamente tutti i gruppi.

I gruppi designano i componenti delle commissioni, in proporzione alla loro consistenza numerica fermo restando che la composizione finale dovrà garantire la maggioranza consiliare, entro, venti giorni dalla deliberazione di cui al primo comma ed entro lo stesso termine li comunicano al Sindaco.

Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno della seduta successiva a quella di convalida degli eletti la costituzione delle commissioni consiliari permanenti, che viene effettuata con votazione in forma palese.

Il presidente di ciascuna commissione è eletto dalla stessa nel proprio seno.

Il Sindaco, gli Assessori, nonché i Consiglieri che non fanno parte delle commissioni possono partecipare ed essere invitati alle riunioni senza diritto di voto.

Ogni commissione permanente è dotata di apposito regolamento che determina funzioni e poteri, ne disciplina l'organizzazione e assicura, nelle più idonee forme, la pubblicità dei lavori e degli atti.

Per tutto quanto non previsto da tali appositi regolamenti delle commissioni consiliari e nelle more della loro predisposizione. Trovano piena applicazione del regolamento per lo svolgimento dei lavori e delle attività consiliari.

Il Consiglio comunale può nominare altresì, nel suo seno commissioni speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza che non rientrano nella competenza ordinaria delle commissioni permanenti.

Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, stabilito l'oggetto del incarico ed il termine entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio.

Art.16

Forme di partecipazione delle minoranze

Quando il Consiglio comunale è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso un singolo ente, uno dei nominativi è riservato alla minoranza, con procedura di nomina con voto limitato.

Art.17

Commissione di Ispezione e di Indagine

Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, computando il Sindaco, può istituire al proprio interno commissioni di indagine con composizione proporzionale ai componenti dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Alla presidenza è nominato il consigliere, appartenente alla minoranza che ha conseguito il maggior numero dei voti da parte dei membri della minoranza, a seguito di votazioni ad essi riservata nella stessa seduta di istituzione della commissione.

La commissione opera nell'ambito del mandato affidatogli, del consiglio utilizza le strutture ed il personale dell'Ente messo a sua disposizione e cessa allo scadere del termine fissato nella delibera istitutiva.

La commissione ha il potere di acquisire informazioni da amministratori e funzionari che sono liberati, a tal fine, dal segreto d'ufficio e tenuti a fornire ogni atto richiesto.

Art.18

I gruppi Consiliari

I consiglieri comunali costituiscono dei gruppi consiliari con la relativa indicazione di un capo gruppo. Ai capo gruppo è obbligatorio trasmettere l'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta comunale. Anche un solo consigliere può costituire gruppo se dichiara di rappresentare in seno al Consiglio un partito organizzato e riconosciuto nel paese, oppure che sia stato candidato a Sindaco di lista che ha concorso alle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale. Tale indicazione dei gruppi deve essere effettuata nella prima seduta successiva alla convalida degli eletti.

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

Art.19

Composizione

La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presidente, e la numero 6 (sei) Assessori, compreso il Vice Sindaco. Può essere nominato Assessore anche un cittadino non facente parte del Consiglio, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere

comunale e comunque non può ricoprire la carica di Vice Sindaco. I due terzi degli assessori dovranno essere comunque Consiglieri comunali. L'assessore non Consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi. Partecipa alle adunanze della Giunta comunale con ogni diritto, compreso quello di voto, spettante a tutti gli assessori. Può essere destinatario delle deleghe. Partecipa altresì alla adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

Art.20

Nomina e revoca

Il Sindaco nomina i componenti della Giunta e tra questi individua il Vice Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni. Il Sindaco può altresì revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale.

Art.21

Competenze della Giunta comunale

La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio comunale e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dal vigente statuto, del Sindaco degli organi di decentramento, del Segretario comunale o dei funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge, infine, attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. E' altresì di competenza della Giunta comunale l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art.22

Delega al Vice Sindaco ed ai componenti della Giunta

Il Sindaco può delegare per iscritto ai componenti della Giunta la sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti per definiti settori dell'attività comunale. L'atto di delega e quello di revoca sono comunicati al Consiglio comunale. Il Sindaco per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza, per l'esame di pratiche complesse o per coadiuvare gli assessori delegati alla sovrintendenza ed all'esecuzione degli atti.

Art.23

Norme Generali di Funzionamento

La Giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo statuto in forma collegiale. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore. La Giunta comunale è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. È presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vice Sindaco. Le adunanze della Giunta comunale non sono pubbliche ed alle stesse partecipa anche il Segretario comunale per la redazione del verbale. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta comunale, nel corso dell'esame di particolari argomenti,

siano presenti, con funzioni consultive, i funzionari del comune. Possono, altresì, essere invitati alla riunioni della Giunta comunale, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il revisore dei conti ed il rappresentante del Comune in enti, aziende, consorzi, ecc.

Art.24

Contenzioso

L'autorizzazione ad introdurre o resistere ad un'azione giudiziaria, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, nonché la nomina del difensore di fiducia, compete alla Giunta comunale.

Art.25

Procedure di appalto e di concorso

La Giunta comunale nomina i componenti delle commissioni di appalto, quelle per l'appalto concorso ed i membri delle commissioni di concorso, nel rispetto di quanto previsto nel comma 3), lett. A) e b), dell'art.51 della legge n.142/1990, ed avvalendosi, di norma, delle professionalità presenti nella struttura dell'Ente. La Giunta provvede all'approvazione dei bandi di gara e di concorso, proclamandone gli aggiudicatari e, rispettivamente, i candidati dichiarati idonei.

Art.26

Accettazioni di lasciti e donazioni

L'accettazione di lasciti e donazioni è di competenza della Giunta comunale, salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso è competente il Consiglio comunale, ai sensi dell'art.32 lettere 1) e m) della legge n.142/1990.

CAPO IV

IL SINDACO

Art.27

Elezioni ruolo e funzioni

Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; rappresenta la comunità e promuove da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione del Comune le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso e il benessere dei cittadini che la compongono. Il Sindaco rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta comunale, nonché il Consiglio Comunale e sovrintende al funzionamento degli servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta Comunale, tra cui il Vice Sindaco e né da comunicazioni al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all'elezione. Quale presidente del Consiglio Comunale è interprete ufficiale degli indirizzi dallo stesso espressi e ne dirige i lavori secondo il regolamento. Tutela le prerogative dai consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni. Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo. Quale presidente della Giunta Comunale ne esprime l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori, per il

conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico. Esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende, altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali. Attribuite o delegate al Comune. Coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa dei responsabili territorialmente competenti dell'amministrazione interessata, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. Il Sindaco è garante del rispetto della legge e dall'attuazione dello statuto, dell'osservanza dei regolamenti.

Art.28

Giuramento e distintivo

Il Sindaco presta davanti Al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Art.29

Il Vice Sindaco

Il Sindaco delega un assessore, da lui prescelto, a sostituirlo in caso di assenza od impedimento, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. All'assessore predetto viene attribuita, la qualifica di Vice Sindaco.

Art.30

Poteri di nomina

Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi, nominando un commissario ad acta. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna. Il Sindaco nomina, altresì il Segretario comunale, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendo fra gli iscritti all'apposito albo. Tale nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che ha nominato.

Art.31

Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

- a) Alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti delle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- b) Alla emanazione degli atti che si sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
- c) Allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

- d) Alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali nell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di eliminare e prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica. In caso di emergenze, connessi con il traffico e o con l'inquinamento atmosferico e acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti necessari. Se l'ordinanza di cui al comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

Spettano altresì al Sindaco le competenze in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo. Gli atti di cui ai precedenti commi, debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART.32

La partecipazione popolare

La partecipazione popolare all'amministrazione esprime il concorso diretto della comunità dell'esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto fra gli organi predetti e la popolazione. Sono assicurati, attraverso le forme previste dai successivi articoli, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo alle loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione dell'attività amministrativa o sui temi specifici aventi interesse rilevante per la comunità.

Art.33

La partecipazione delle libere forme associative

La partecipazione popolare all'amministrazione del Comune attraverso libere forme associative, costituite nell'esercizio del diritto affermato dall'art.28 della Costituzione, assume rilevanza in

relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione, che deve presentare un'adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune. Le libere forme associative comprendono le assicurazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, di esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricola; le associazioni del volontariato; le associazioni di protezione dei portatori di handicap; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero; per la tutela della natura e dell'ambiente; le associazioni ed organismi della scuola, della cultura per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico; le associazioni dei giovani e degli anziani; ed ogni altra libera forma associativa o comitato che, abbia le caratteristiche indicate al precedente comma.

Art.34

La partecipazione dei singoli cittadini.

Anche singoli cittadini possono presentare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali dalla collettività.

Art.35

Procedimento per la presentazione per le istanze.

Le istanze, le petizioni e le proposte presentate dai singoli cittadini o dalle libere forme associative devono essere indirizzate al Sindaco. Tali istanze sono sottoposte, dal Sindaco, all'esame del competente organo che deve adottare, sulle stesse, motivata decisione entro trenta giorni e notificare la stessa ai presentatori della proposta entro i successivi trenta giorni.

CAPO II

LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM

Art.36

La consultazione dei cittadini.

Il Consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta Comunale, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interessi. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari nei quali viene richiesta con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine stesso indicato. Il Segretario Comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale per le valutazioni conseguenti e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

Art.37

Referendum consultivo.

Il referendum consultivo è un istituto previsto dalla legge ed ordinato dal presente statuto, con il quale tutti gli eletti del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani; progetti,

interventi relativi all'amministrazione ed al finanziamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso, affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità. I referendum consultivi sono indetti per deliberazione del Consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. I referendum consultivi sono inoltre indetti, su richiesta presentata nella forma di legge, da almeno il 20% degli elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del primo gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere i quesiti da sottoporre agli elettori ed i quesiti referendari devono essere presentati sotto forma di articolo. Una commissione consiliare istituita all'inizio della legislatura è composta in modo proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari, esamina l'istanza entro trenta giorni dalla sua presentazione al fine di verificarne l'ammissibilità. Dopo la verifica da parte della commissione sull'ammissibilità o meno del referendum il Sindaco propone al Consiglio il provvedimento che dispone il referendum. Qualora dalla verifica effettuata risulta che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta, con la relazione della commissione, al Consiglio Comunale che decide definitivamente al riguardo con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati. Il Sindaco, dopo la deliberazione di ammissibilità del referendum da parte del Consiglio Comunale, indice il referendum che si terrà una volta all'anno, raggruppando in unica richiesta tutte le richieste eventualmente formulate. Tali referendum devono riguardare materia di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali. Non è ammesso il referendum in materia tariffaria e tributaria, nonché in ordine a spese. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazioni più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

Art.38

Referendum propositivo ed abrogativo

Su richiesta di almeno 20% degli elettori iscritte nelle liste comunali, il Sindaco, sentita la commissione di cui al precedente articolo, indice referendum per deliberare l'Inserimento nell'ordinamento comunale, di nuove norme statutarie o regolamenti, ovvero l'adozione di atti amministrativi generali non comportando spese. Quando la proposta comporti l'abrogazione di norme comunali o atti generali esistenti, esse devono puntualmente essere indicate. La commissione consiliare appositamente istituita esamina la istanza entro trenta giorni dalla presentazione al fine di verificarne l'ammissibilità, accettando che quando proposto non configga con il residuale ordinamento locale o con altri atti generali del Comune, non sia contraria a norme di legge e non comporti spese. In caso di esito negativo dell'esame, congruamente motivato, il Sindaco respinge la richiesta. I promotori del referendum, prima di iniziare la raccolta delle firme, possono proporre il quesito referendario al parere della Commissione consiliare. Non è ammesso referendum propositivo o abrogativo in materia tributaria e tariffaria, nonché in ordine a spese. Tali referendum devono riguardare materia di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali. Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune da almeno sei mesi. La proposta sottoposta al referendum si intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Nel caso che la proposta riguardi norme dello statuto comunale è richiesta la partecipazione al voto del sessanta per cento degli aventi diritto. Per tutto quando non previsto dai presenti articoli si rinvia alla normativa nazionale in tema di referendum.

CAPO III

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art.39

Partecipazione dei cittadini, procedimento amministrativo e responsabile del procedimento.

La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n.241, da quelle applicative previste dal presente statuto e da quelle operative disposte dal regolamento. Hanno diritto di partecipare le associazioni che per statuto perseguono la tutela d'interessi collettivi coinvolti nel procedimento. L'Amministrazione comunale ha il dovere di includere, nei termini di cui il successivo comma, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue, obbligatoriamente, ad un'istanza o che debba essere iniziato d'ufficio. L'Amministrazione comunale determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalla legge. I termini vengono stabiliti con il regolamento per il procedimento amministrativo, di competenza consiliare. I termini sono stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e l'emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti. Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. I funzionari o i dirigenti responsabili dei singoli servizi individuano, con apposito provvedimento, relativo agli atti amministrativi di competenza comunale.

Art.40

Pubblicità degli atti e diritto di accesso

Tutti gli atti dell'amministrazione comunali sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale. I diritti dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame delle domande, progetti o provvedimenti che comunque li riguardano è garantito dalle modalità stabilite dal regolamento. La pubblicazione degli atti ufficiali del comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'albo pretorio del Comune con la modalità stabilite dal regolamento per l'accesso, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti. Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere generale ed agli atti adottati dal Comune, la Giunta Comunale istituisce servizi di informazione dei cittadini, in centri pubblici appositamente creati ed utilizza i mezzi di comunicazione più idonei per rendere capillarmente diffusa l'informazione. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli ed associati, ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1991, n.241. Può essere temporaneamente escluso o differito per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieta l'esibizione quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese. Il diritto di accesso si esercita mediante richieste motivate di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito. Il diritto di rilascio di copia di atto amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti solo nei casi previsti dal regolamento oppure in vigenza del differimento effettuato dal Sindaco. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione della

richiesta, questa si intende rifiutata. Contro le determinazioni amministrative di rifiuto sono attivabili le azioni previste dell'articolo 25, quinto e sesto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il diritto di accesso è garantito altresì alle strutture ed ai servizi comunali sia ai singoli che agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.

CAPO IV

L'AZIONE POPOLARE

Art.41

L'azione sostitutiva

L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune, nel caso che la Giunta Comunale non si attivi per la difesa degli interessi dell'Ente. La Giunta Comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dall'elettore, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assicurare direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la Giunta comunale decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, né da avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore. Le associazioni di protezione ambientale di cui alla legge 8 luglio 1986, n.349, articolo 13, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al Comune, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.

CAPO V

IL DIFENSORE CIVICO

Art.42

Istituzione e ruolo

Il Comune può istituire il difensore civico quale garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

Art.43

Requisiti

È scelto tra i cittadini che, per loro esperienza e preparazione, assicurano indipendenza, obiettività e competenza giuridico- amministrativa ed abbiano i requisiti di eleggibilità e compatibilità per l'elezione a consigliere comunale. Non può essere nominato difensore civico colui che si trova nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità secondo i principi giuridici generali che regolano

l'elezione alle cariche comunali. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere e la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale. Il difensore civico può essere revocato alla carica per grave inadempienza ai doveri d'ufficio, con deliberazione motivata dal Consiglio Comunale adottata con votazione segreta ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art.44

Elezioni

Il difensore civico è eletto dal Consiglio comunale in seduta pubblica a scrutinio segreto, con la maggioranza dei voti dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune. Dopo due votazioni infruttuose, per l'elezione, da tenersi nell'adunanza successiva, è sufficiente la maggioranza dei consiglieri assegnati. Rimane in carica sette anni, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Non può essere rieletto. Nel caso di dimissioni o vacanza della carica nel corso del settennato, il Consiglio provvede alla nuova elezione nella prima adunanza successiva.

Art.45

Prerogative e funzioni

Il difensore civico esercita le sue funzioni con piena autonomia ed indipendenza e con tutti i poteri che le stesse richiedono. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di singoli cittadini od associati o per propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, le concessioni di servizi, i consorzi e le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che i procedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati. A tal fine egli può convocare il responsabile del servizio interessato entro un termine da lui fissato e richiedere documenti, informazioni, chiarimenti senza che possano essergli opposti il rifiuto o il segreto d'ufficio. Può stabilire di esaminare congiuntamente con il funzionamento interessato la pratica, entro termini prefissati e può richiedere allo stesso relazione scritta in merito allo stato del procedimento ed a particolari aspetti dello stesso da lui rilevati. Acquisite le documentazioni ed informazioni necessarie, comunica al cittadino o all'associazione che ha richiesto l'intervento, le sue valutazioni e la eventuale azione promossa, segnala al responsabile del procedimento le irregolarità ed i vizi di procedura rilevati, invitandolo a provvedere ai necessari adeguamenti e, in caso di ritardi, entro termini prestabiliti. Comunica, agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi, le carenze e i ritardi riscontrati. Se il provvedimento che viene adottato non recepisce le segnalazioni del difensore civico, nello stesso devono essere inserite le relative motivazioni e il difensore civico può chiedere il riesame del provvedimento qualora ravvisi il permanere di irregolarità o vizi procedurali. Il difensore civico presenta AL Consiglio comunale, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. La relazione viene discussa dal Consiglio Comunale entro il mese di Aprile e resa pubblica.

In casi di particolare importanza il difensore civico, effettua specifiche segnalazioni che il Sindaco iscrive all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio comunale.

La Giunta comunale assicura all'ufficio del difensore civico una sede idonea e le dotazioni di personale e strumentali adeguate per il buon funzionamento dell'istituto.

Al difensore civico è corrisposta una indennità di funzione in misura pari al 50% a quella stabilita dalla legge per il Sindaco.

Art. 46

Il controllo eventuale sugli atti

Le deliberazioni della Giunta comunale e del Consiglio comunale sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quinto (1/5) dei consiglieri assegnati ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'Albo pretorio, quando le deliberazioni stesso riguardino:

- a) Appalti ed affidamento di servizi e forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
- b) Assunzione del personale, piante organiche e relative variazioni.

Tale controllo è esercitato dal difensore civico, a far data dalla sua istituzione.

Il difensore civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'ente entro quindici giorni dalla richiesta e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati.

In tal caso, se l'ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale.

Fino all'istituzione del difensore civico, il controllo è esercitato, con gli effetti predetti da Comitato regionale di controllo.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

art. 47

Organizzazione degli uffici e dei servizi

Gli uffici e servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi per poso opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini.

Nell'attuazione di tali criteri e principi i funzionari responsabili assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

L'andamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta.

Il regolamento fissa i criteri organizzativi, determina l'organigramma delle dotazioni di personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale agli uffici ed ai servizi comunali.

L'amministrazione del Comune si ispira ai seguenti principi:

- 1) l'attività amministrativa di governo è svolta in coerenza con le linee programmatiche del Sindaco, approvate dal Consiglio e dei vigenti piani specifici di settore. Alle linee predette ed ai piani vigenti si conformano gli atti revisionali e la relazione programmatica annuale.

- 2) La gestione amministrativa dell'Ente attribuita ai dirigenti e/o ai responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 51, comma 2 e seguenti, della legge n. 142/1990, salvo i compiti e gli atti riservati espressamente dello statuto agli organi di governo che esercitano funzioni di indirizzo e di controllo.
- 3) L'attività degli organi collegiali è organizzata e condotta dal rispettivo presidente in modo da favorire discussioni informate e decisioni sollecite e meditate.
- 4) Le funzioni sono svolte anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
- 5) La struttura è organizzata per servizi a fini omogenei.
- 6) L'organizzazione del lavoro compete ai dirigenti e/o responsabili dei servizi che sono responsabili del raggiungimento sollecitato ed efficace dei fini indicati negli atti di governo e dell'attuazione degli indirizzi dati.

L'amministrazione del lavoro del personale comunale persegue il costante avanzamento di risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi al contenuto dei costi, allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche, al processo di costante razionalizzazione complessiva delle strutture, all'estensione dell'area e dell'ambiente temporale di funzione da parte dei cittadini delle utilità sociali prodotte.

L'amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferito all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.

L'amministrazione promuove e realizza il miglioramento dei servizi attraverso compensi incentivanti la produttività.

Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promovendo, per le scelte fondamentali che attengano all'organizzazione operativa dell'ente, consultazioni con i sindacati che secondo gli accordi vigenti hanno titolo per partecipare alle contrattazioni decentrate.

La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite. E' individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore. Si estende ad ogni atto o fatto compiuto quando il comportamento tenuto dal dipendente nell'esercizio di pubbliche funzioni supera tali limiti.

L'organizzazione della struttura relazionante con l'esterno deve essere idonea a dare risposte immediate, anche con l'ausilio dell'informatica.

Si istituisce il controllo di gestione ed il nucleo di valutazione, al fine di effettuare la valutazione annuale dell'attività prestata dai dipendenti comunali.

L'erogazione dei compensi incentivanti la produttività verrà effettuata sulla qualità ed efficienza della prestazione, escludendo comunque ripartizioni generalizzate su fattori oggettivi.

Art. 48

Norma di dirigenti e/o responsabili dei servizi

Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali sentiti il parere del Segretario Comunale o, se nominato, del direttore generale, in base a criteri di professionalità dimostrata e di esperienza acquisita.

E' sempre fatta salva la possibilità di avvalersi delle disposizioni contenute nell'articolo 17, comma 68, lettera c9 della legge 15 maggio 1997, n.127.

Quando non sia possibile avvalersi di personale alle dipendenze dell'Ente, l'attribuzione delle funzioni di cui al primo comma può avvenire a soggetti esterni, ai sensi del comma 5 dell'articolo 51 della legge n.142/1990, mediante contratto a tempo determinato utilizzando professionisti che siano in possesso delle caratteristiche richieste per la copertura del posto.

Art. 49

Incarichi di collaborazione esterne

Gli incarichi di collaborazione esterna di cui all'articolo 36, comma 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142 sono a tempo determinato, non prorogabili né ripetibili nei dodici mesi successivi.

Il Sindaco definisce e conferisce l'incarico con convenzione scritta, previo parere del Segretario Comunale o del Direttore Generale se nominato.

CAPO II

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 50

Ruolo e funzioni

Il Comune ha un segretario titolare dirigente o funzionario pubblico dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico ed iscritto all'Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali.

Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

Il Segretario inoltre:

- a) Partecipare con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) Può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- c) Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

Il Sindaco nomina il Segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'Albo.

La nomina ha una durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato.

Il Segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo sostituto.

La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.

Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazioni dei doveri d'ufficio e dopo idoneo contraddittorio.

Può essere nominato responsabile di servizi, ai sensi dell'articolo 17, comma 68, lettera c) della legge n. 127/1997, ed in tal caso su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia meno atto di indirizzo, deve esprimere il parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispondendo, in via amministrativa contabile, dei pareri espressi.

Può essere altresì nominato direttore generale ed in tal caso provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

Compete al direttore generale, in particolare la predisposizione dettagliata del piano delle risorse e degli obiettivi, di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 40 del D.Lgs. n. 77/1995.

Come direttore generale può essere revocato dal Sindaco, previa delibera di Giunta ed in ogni caso la durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.

Art. 51

Il vice Segretario

È consentita l'istituzione del Vice-Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario.

Il Vice-Segretario coordina il Segretario comunale nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di assenza o di impedimento.

Il regolamento organico disciplina i requisiti e le modalità per l'accesso al posto, compiti per l'incarico in caso di vacanza tra i dirigenti della massima qualifica. I requisiti e la durata dell'incarico verranno disciplinati dal regolamento unitamente alle particolari responsabilità gestionali ed amministrative attribuite ai medesimi.

TITOLO V

I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

CAPO I

COMPETENZE DEI COMUNI

Art. 52

Servizi comunali

Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.

Spetta al Consiglio Comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo in relazione a necessità che si presentano nelle comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto.

CAPO II

GESTIONE SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 53

Gestione in economia

Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni e per le caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di un'azienda speciale.

Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

Art. 54

La concessione a terzi

Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, alla razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tali da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'ente.

Art.55

Le Aziende Speciali

La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.

Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale.

Sono organi dell'azienda il consiglio di Amministrazione, la cui composizione numerica è stabilito dallo Statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi e dei criteri stabiliti dal Consiglio comunale.

Non possono essere nominati alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune cariche di consigliere, assessore e revisore dei conti, e neppure i dipendenti del Comune.

Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica in caso di approvazione nei loro confronti, da parte del Consiglio comunale, di una mozione di sfiducia con le modalità previste dall'art.37 della legge 8 giugno 1990, n°142.

Possono essere revocati dal Sindaco in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi e gli indirizzi consiliari o per gli altri casi previsti dalla legge.

Il direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità.

È nominato dal Consiglio di Amministrazione e dallo stesso può essere revocato per il mancato proseguimento degli obiettivi.

L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti.

Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Il Comune conferisce il capitale di dotazione, il consiglio comunale determina le finalità della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggiore consistenza economica di certificazione del bilancio.

Il Consiglio comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo statuto. Provvede, altresì, all'adozione dei nuovi statuti delle aziende speciali esistenti rendendoli conformi alla legge ed alle presenti norme.

Art. 56

Le istituzioni

Per l'esercizio di servizi sociali, culturali e educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire istituzioni, che sono organismi strumentali del Comune dotati di sola autonomia gestionale.

Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è stabilito dal regolamento di gestione.

Per l'elezione, la revoca e la mozione di sfiducia di tali organi si applicano le disposizioni previste nell'articolo precedente.

L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio tra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

Il Revisore dei conti dell'Ente esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

La costituzione delle istituzioni è disposta con deliberazione del Consiglio comunale che approva il regolamento di gestione.

Art.57

Le società per azioni

Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, oppure la partecipazione ad una esistente.

Il Consiglio comunale, approva un piano tecnico – finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa.

In tali società la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzato mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni all'Ente Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia.

Gli enti predetti possono costituire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

Nell'atto costitutivo e nello statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d'Amministrazione e nel Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 2458 del codice civile, utilizzando, come procedimento di nomina e revoca, quello disciplinato dall'articolo 55 del presente statuto.

Il Comune può, per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, costituire apposite società per azioni, anche mediante accordi di programma, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui ai commi precedenti.

In tal caso l'Ente provvede alla scelta dei soci privati ed all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica.

L'atto costitutivo della società deve provvedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o più amministratori e sindaci.

Nel caso di servizi pubblici locali, una quota delle azioni, pari al 30% può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.

Per la realizzazione di tale intervento l'ente approva la tariffa del servizio pubblico in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione, ispirandosi ai criteri previsti nell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

I Comuni possono, inoltre, per atto unilaterale trasformare le aziende speciali, costituite ai sensi dell'articolo 22, comma 3 lettera c) della legge 8 giugno 1990, n. 142, in società per azioni di cui possono restare azionisti unici per un periodo non superiore a due anni dalla trasformazione.

Il capitale iniziale di tali società è determinato dalla deliberazione consiliare di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque non inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione delle società medesime.

La società conserva tutti i diritti e tutti gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentra, pertanto, in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende originarie.

Tale deliberazione consiliare di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previste dalla normativa vigente, ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi terzo e quarto, e 2330-bis del codice civile.

TITOLO VI

FORME ASSOCIATE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

CAPO I

CONVENZIONI E CONSORZI

Art. 58

Convenzioni

Il Consiglio comunale, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e la Provincia per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati.

Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti da periodiche consultazioni tra i partecipanti.

La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria tra comuni e province, previa statuizione di un disciplinare-tipo.

In tal caso il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio comunale delle notizie relative a tali intendimenti per le valutazioni e le azioni che il Consiglio stesso riterrà opportune.

Tali prevenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano, con personale distaccato dagli enti partecipanti ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo in favore di uno di essi, che opera in luogo è per conto degli enti delegati.

Art.59

I Consorzi.

Per la gestione associata di uno o più servizi o per l'esercizio di funzioni, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:

a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie agli enti consorziati.

b) lo statuto del Consorzio:

Il Consorzio è un ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 5, 5-bis, 5-ter del articolo 36, e della lettera n) del comma 2 dell'articolo 32, mentre lo statuto deve disciplinare l'organizzazione e le funzioni degli organi consortili.

Sono organi del consorzio:

a) l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

b) Il Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente sono eletti dall'Assemblea.

La composizione del Consiglio d'Amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezioni e di revoca, sono stabilite dallo statuto.

I membri dell'Assemblea cessano da tale incarico con la cessazione del mandato dei Sindaci o

Del Presidente ed agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tali cariche. Il Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente durano in carica per cinque anni, decorrenti dalla data di nomina. L'Assemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio, previsti dallo statuto. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario. Il Consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo statuto e della convenzione, un direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del Consorzio.

Il Consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabilite dalla legge per i comuni, considerando gli atti dell'Assemblea equiparanti a quelli del Consiglio comunale e gli atti del Consiglio di Amministrazione a quelli della Giunta.

Ai Consorzi che invece gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale, ai Consorzi creati per la gestione dei servizi sociali, se previsti nello statuto, si applicano per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali.

CAPO II

ACCORDI DI PROGRAMMA

Art.60

Accordi di programma.

Per provvedere alla definizione ed alla attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di accordi di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamento ed ogni altro adempimento connesso. L'accordo può prevedere altresì un

procedimento di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipati. Il Sindaco, convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Repubblica e/o determina variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale, entro trenta giorni a pena di decadenza.

Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primari nella relazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta, e assicura la collaborazione

Dell'amministrazione comunale in relazione Alle sue competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.

La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Sindaco e composto dai rappresentanti degli enti interessati, nonché da Commissario di Governo nella Regione o dal Prefetto nella Provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

Può essere utilizzato lo strumento dell'accordo di programma per l'approvazione del progetto opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzati i relativi finanziamenti.

In tal caso l'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere, e tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni

TITOLO VII GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA E CONTABILITA'

CAPO I LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art.61 La programmazione di bilancio

La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla Giunta comunale, la quale esamina e valuta previamente i criteri per la loro impostazione, definendo i contenuti di maggior rilievo, in particolare i programmi e gli obiettivi.

Il bilancio annuale e gli altri atti di programmazione finanziaria sono sottoposti al Consiglio comunale.

Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato dagli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio comunale entro il 31 dicembre, osservando i principi dell'universalità, della integrità e del pareggio finanziario ed economico.

Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Nelle adunanze di seconda convocazione, il bilancio di previsione, con gli atti che lo corredano, può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei consiglieri assegnati.

Art.62

Programmazione dei lavori pubblici

L'attività di realizzazione dei lavori pubblici si svolge sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatici e della normativa urbanistica. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari.

Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economica – finanziaria degli stessi e contengono le analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storiche, artistiche, architettoniche, paesaggistiche e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio – economiche, amministrative e tecniche.

L'inclusione invece di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 109/1994, salvo che per i lavori di manutenzione per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnato dalla stima dei costi.

I progetti dei lavori ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

L'elenco annuale predisposto deve essere approvato unitamente al bilancio di previsione, di cui costituisce parte integrante e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati.

I lavori non ricompresi nell'elenco annuale non possono ricevere alcun tipo di finanziamento da parte dell'ente, tranne che non vi sia un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per i ribassi d'asta o le economie.

CAPO II

L'AUTONOMIA FINANZIARIA

Art. 63

Le risorse per la gestione corrente

Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impegno di tali mezzi.

Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimento del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti comma.

CAPO III

LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 64

La gestione del patrimonio

La Giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni o acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio.

Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

La Giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.

La Giunta comunale designa il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili ed adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità.

Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione anche coattive, delle entrate agli stessi relative.

I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito. Per eventuali deroghe, giustificate da motivi di interesse pubblico, la Giunta informa preventivamente il Consiglio Comunale e procede all'adozione del provvedimento ove questo esprime parere favorevole.

I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale per gli immobili e dalla Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze straordinarie dell'Ente.

L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.

CAPO IV

LA REVISIONE ECONOMICA – FINANZIARIA ED IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

Art. 65

Il revisore

Il Consiglio Comunale elegge il revisore dei conti prescelto in conformità a quanto dispone l'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile, se non per inadempienze, secondo le norme di legge e di statuto, al suo incarico.

Il Revisore, in conformità allo statuto e al regolamento, collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

Nella stessa relazione il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Per esercizio della sua funzione il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

Il Revisore dei conti adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario e risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

Il Revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto delle risultanze della gestione redige apposita relazione, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

Art.66

Il rendiconto della gestione

I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

La Giunta, con un relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Il Revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

CAPO V

IL CONTROLLO DELLA GESTIONE

Art. 67

Finalità

Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità il Consiglio comunale definisce le linee guida dell'attività di controllo interno della gestione.

Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso dell'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualificativi, deve assicurare agli organi di governo dell'ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.

Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in caso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio comunale i provvedimenti necessari.

CAPO VI

TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

Art. 68

Tesoreria e riscossione delle entrate

Il servizio di tesoreria è affidato dal Consiglio comunale ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune.

La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile.

Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la Giunta decide, secondo l'interesse dell'ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.

Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

TITOLO VIII

COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 69

Il Comune

Il comune gestisce i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurare il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni, quale Ufficiale di Governo.

Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni di interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle stesse previste.

Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei relativi oneri.

Art. 70

La Regione

Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.

Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.

Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.

Il Comune, nell'attività programmatica di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

Art. 71

La Provincia

Il Comune esercita, attraverso la Provincia, le funzioni propositive in materia di programmazione della Regione.

Partecipa al coordinamento, promosso dalla Provincia, della propria attività programmatoria con quella degli altri comuni, nell'ambito provinciale.

La contabilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento, è accertata dalla Provincia che esercita, in questa materia, tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla Regione.

Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione, sulla base dei programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.

Art. 72

La Comunità Montana

Il Consiglio comunale può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di funzioni di competenze comunale, assegnando alla stessa le risorse necessarie. La deliberazione di delega è adottata in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Il Consiglio comunale esercita funzioni di indirizzo e di controllo in merito all'esercizio delle competenze delegate.

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 73

Revisione dello statuto

Le modifiche e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura prevista dall'articolo 4, comma terzo e quarto, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Le proposte di cui al precedente comma sono sottoposte al parere obbligatorio della apposita commissione consiliare e sono inviate in copia, almeno 15 giorni prima dell'adunanza del Consiglio Comunale, ai consiglieri comunali e depositati presso la segreteria comunale dando pubblici avvisi di tale deposito nelle forme previste al regolamento. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto. L'adozione delle due delibere contestuali: l'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso. La proposta di revisione od abrogazione respinta dal Consiglio comunale, non può essere rinnovata fin tanto che dura in carica il Consiglio che l'ha respinta.

Art.74

Entrata in vigore

Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale è pubblicato nel bollettino ufficiale, affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio comunale. Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto dei cittadini.